Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Servizio Origine

gennaio 2021

# Il cumulo negli accordi di libero scambio

Il cumulo è una deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d'esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese per poter essere conside-rate merci originarie. Mediante il cumulo è possibile trattare le merci di una parte contraente di un ac-cordo di libero scambio come quelle originarie del Paese di esportazione. In tal modo per un produt-tore o un esportatore risulta vantaggioso impiegare materiali originari del Paese partner di libero scambio. Sulla scorta di questa regolamentazione, tali materiali non devono soddisfare le regole re-strittive dell'elenco delle lavorazioni o trasformazioni. Per contro, l'impiego di materiali di un Paese terzo è meno vantaggioso dato che per questi occorre pagare un dazio all'importazione e per impie-garli devono essere soddisfatte le esigenze dell'elenco delle lavorazioni o trasformazioni. Vi è una distinzione tra cumulo bilaterale e diagonale.

#### 1 Cumulo bilaterale<sup>1</sup>

Il cumulo bilaterale consente di equiparare i materiali importati con quelli di origine svizzera, se questi materiali importati sono originari della parte contraente verso cui viene esportato il prodotto finito. Il cumulo bilaterale è previsto in tutti gli accordi di libero scambio (inclusi gli accordi agricoli bilaterali).

Importante: il cumulo bilaterale non si estende ad altre parti, anche se vi è un altro accordo di libero scambio con queste ultime (p. es. nessun cumulo tra Paesi dell'AELS/Svizzera-Messico-UE o Svizzera – UE - UK).






<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esempio di base legale: accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (art. 3 par. 1 dell'Allegato I): "... i materiali originari di una Parte contraente ai sensi del presente allegato si considerano originari dell'altra Parte contraente ..."

## Esempio di cumulo bilaterale

In Svizzera vengono fabbricati panni per la pulizia con tessuti importati e filo da cucire originari della Svizzera. La percentuale rispetto al valore franco fabbrica dei panni è pari al 50 per cento per i tessuti importati e all'1 per cento per il filo da cucire. Affinché all'atto dell'esportazione verso il Paese contraente i panni siano considerati merce originaria, secondo l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni occorre che il valore del materiale importato da un Paese terzo non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica.

Nel caso in questione, lo statuto di prodotto originario può dunque essere ottenuto soltanto mediante il cumulo bilaterale. Pertanto occorre che il tessuto importato sia una merce originaria della parte contraente. Per il fabbricante è più vantaggioso impiegare tessuti originari della Svizzera o della parte contraente che quelli di un Paese terzo.



## 2 Cumulo diagonale<sup>2</sup>

Il cumulo diagonale consente di impiegare dei materiali originari di varie parti contraenti di un accordo di libero scambio se tutte le parti coinvolte nel processo applicano tra di loro degli accordi di libero scambio con le stesse regole d'origine. Analogamente al cumulo bilaterale, i materiali con lo statuto di merce originaria sono equiparati a quelli originari della parte esportatrice. Il cumulo diagonale è tuttavia possibile soltanto tra gli attori che partecipano a un sistema di cumulo diagonale, vale a dire che quest'ultimo deve essere previsto in tutti gli accordi toccati. Attualmente ciò è il caso soltanto nel sistema paneuromediterraneo dell'origine («Euro-Med»; cfr. Manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esempio di base legale nella Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), Appendice I, art. 3, Paragrafo 2: "... sono considerati originari della Parte contraente esportatrice i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Feroe, di uno dei partecipanti al Processo di Barcellona esclusa la Turchia e interamente ottenuti in tutte le altre Parti contraenti menzionate al paragrafo 1 di questo articolo.

Paragrafo 5: "Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di regole d'origine identiche a quelle previste dal presente protocollo.


Importante: il cumulo diagonale è applicabile soltanto: nel sistema Euro-Med e unicamente ed ininterrottamente per merci dei capitoli 25–97 (prodotti industriali) della tariffa doganale mentre per merci del settore agricolo (capitoli 1-24 della tariffa doganale) è attualmente possibile in maniera ridotta.<sup>3</sup>



## Esempio di cumulo diagonale

In Svizzera vengono fabbricati panni per la pulizia con tessuti importati e filo da cucire originari della Svizzera. La percentuale rispetto al valore franco fabbrica dei panni è pari al 50 per cento per i tessuti importati e all'1 per cento per il filo da cucire. Affinché all'atto dell'esportazione verso il Paese con-traente del sistema Euro-Med (p. es. verso l'UE) i panni siano considerati merce originaria, secondo l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni occorre che il valore del materiale importato da un Paese terzo non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica.

Nel caso in questione, lo statuto di merce originaria può essere ottenuto soltanto mediante il cumulo. Oltre al cumulo bilaterale è possibile anche quello diagonale. Il tessuto importato deve pertanto esse-re una merce originaria di una parte contraente che partecipa al sistema Euro-Med (p. es. Marocco). Per il fabbricante è dunque più vantaggioso impiegare tessuti originari della Svizzera o di un Paese contraente che partecipa al sistema Euro-Med che quelli di un Paese terzo.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Negli accordi concernenti i prodotti industriali (capitoli 25 - 97 della tariffa doganale) conclusi con gli Stati partner della regione Euro-Med le regole d'origine sono simili. Per le merci dei capitoli 1 - 24 ciò corrisponde solo in parte. Confronta in tal senso la circolare <u>Applicazione</u>, <u>dal 1 febbraio 2016</u>, <u>della Convenzione regionale sulle</u> <u>norme di origine paneuromediterranee all' accordo di libero scambio Svizzera-UE</u>

## 3 Riesportazione allo stato immutato

Una merce importata da un Paese contraente come merce originaria che viene riesportata allo stato immutato è considerata merce originaria a condizione che venga nuovamente fornita nella parte contraente originaria (bilaterale). Esempio: importazione dall'Italia (UE) come merce originaria dell'UE, riesportazione verso la Germania (UE). Naturalmente la merce non ottiene l'origine svizzera, ma mantiene la propria origine.

Nell'ambito del sistema Euro-Med è altresì possibile il trasferimento diagonale dell'origine, alle stesse condi-zioni descritte al punto 2. Esempio: importazione dall'UE come merce originaria dell'UE, riesportazione verso il Marocco (cfr. <u>Manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei</u>).